

REGNO DEL BELGIO

SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER L'ECONOMIA, LE PMI, I LAVORATORI AUTONOMI E L'ENERGIA

Regio decreto che modifica il regio decreto del 23 settembre 1958 che stabilisce le norme generali sulla fabbricazione, lo stoccaggio, la detenzione, la vendita, il trasporto e l'uso di esplosivi e il regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

FILIPPO, re dei Belgi,

a tutti i presenti e a coloro che verranno, saluti.

Visto l'articolo 1, paragrafo 1, della legge del 28 maggio 1956 sulle sostanze e le miscele esplosive suscettibili di deflagrazione e gli ordigni con esse caricati;

visto l'articolo IX.4, paragrafo 1, comma 1, punto 1° il codice di diritto economico;

visto il regio decreto del 23 settembre 1958 che stabilisce norme generali sulla fabbricazione, lo stoccaggio, la detenzione, la vendita, il trasporto e l'uso di esplosivi;

visto il regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

vista la notifica alla Commissione europea del 17 ottobre 2023, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il parere del Consiglio centrale dell'economia (CCE) 2023-2390 della commissione consultiva speciale per i consumi in rappresentanza dei settori interessati, espresso il 18 ottobre 2023;

visto il parere dell'ispettorato delle finanze, emesso il 18 dicembre 2023;

visto il parere 75.056/1 del Consiglio di Stato, emesso il 28 dicembre 2023, a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2° delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973;

vista la decisione del Benelux Consiglio dei ministri del Benelux, del 27 settembre 2022, sulla lotta all'uso improprio di articoli pirotecnici destinati al pubblico;

su raccomandazione del ministro dell'Economia,

abbiamo deciso e con la presente decretiamo:

Articolo 1. L'articolo 260 del regio decreto del 23 settembre 1958, che stabilisce le norme generali sulla fabbricazione, lo stoccaggio, la detenzione, la vendita, il trasporto e l'uso di esplosivi, modificato dal regio decreto del 1° febbraio 2000, il testo esistente che attualmente costituisce la sezione 1 è integrato da una sezione 2 che recita come segue:

"Sezione 2. In deroga alla sezione 1, non è richiesta alcuna autorizzazione allo stoccaggio per:

1° la detenzione e la vendita di fuochi d'artificio da parte di commercianti che non sono rivenditori di fuochi d'artificio ricreativi e che forniscono le seguenti tipologie di fuochi d'artificio unitamente a un altro prodotto.

a) stelle filanti che il regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici classifica nella categoria F1 e che sono adatte all'uso interno;

b) fontane classificate nella categoria F1 ai sensi del citato regio decreto del 20 ottobre 2015 e che sono adatte all'uso interno;

2° la detenzione e la vendita dei seguenti tipi di fuochi d'artificio da parte di commercianti che non sono rivenditori di fuochi d'artificio festivi e che vendono prodotti specifici per i quali sono richiesti tali fuochi d'artificio:

a) articoli pirotecnici con accensione elettrica incorporata, classificati nella categoria P1 ai sensi del citato regio decreto del 20 ottobre 2015, contenenti non più di mezzo grammo di composizione pirotecnica per articolo e progettati per l'uso in dispositivi antiparassitari;

b) cartucce pirotecniche classificate nella categoria P1 ai sensi del citato regio decreto del 20 ottobre 2015 e destinate ad essere caricate in utensili di fissaggio e marcatura.

I fuochi d'artificio devono essere stoccati in un armadio non accessibile ai clienti. La quantità totale di fuochi d'artificio stoccati nell'esercizio commerciale deve essere limitata alla quantità che un privato è autorizzato a possedere ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 2. L'articolo 265, punto 7° del medesimo decreto, sostituito dal regio decreto del 25 aprile 2004, è sostituito da quanto segue:

"7° una quantità di fuochi d'artificio festivi, fuochi d'artificio per uso tecnico e/o fuochi d'artificio di segnalazione pari a un chilogrammo di composizione pirotecnica in essi contenuta, dei seguenti tipi:

a) articoli pirotecnici che gli operatori economici possono mettere a disposizione dei consumatori ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

b) stoppini progettati appositamente per i giocattoli;

c) segnali di soccorso classificati come equipaggiamento marittimo, ai sensi del regio decreto del 25 aprile 2016 sull'equipaggiamento marittimo e sull'organizzazione della sorveglianza del mercato, e che sono tenuti a disposizione solo per l'uso su imbarcazioni tenute ad averli a bordo.";

Articolo 3. Nello stesso decreto, è inserito un articolo 265bis come segue:

"Articolo 265bis. "Ai minori di 18 anni è vietato tenere in possesso polveri, micce, mezzi di accensione elettrici, inneschi a tappo o fuochi d'artificio, ad eccezione degli stoppini progettati appositamente per i giocattoli.";

Articolo 4. L'articolo 267 del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 267. I professionisti che necessitano di altri articoli pirotecnici della categoria P1 per i veicoli per l'esercizio della loro professione possono stoccare tali articoli senza autorizzazione fino a una quantità di cinque chilogrammi di composizione pirotecnica in essi contenuta. Questi articoli non possono essere venduti o smaltiti a privati, tranne quando sono montati su un veicolo o su un componente del veicolo rimovibile. Gli articoli incorporati nei veicoli non sono soggetti a

limitazioni di quantità".;

Articolo 5. All'articolo 12, paragrafo 1, del regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici sono apportate le seguenti modifiche:

a) la disposizione di cui al punto 3° è rimossa;

b) la disposizione di cui al punto 4° è sostituita dalla seguente:

"4° altri articoli pirotecnici di categoria P1, esclusi:

a) gli articoli pirotecnici di categoria P1 destinati ai veicoli;

b) gli articoli pirotecnici della categoria P1 contenenti polvere da sparo, se contengono più di un grammo di composizione pirotecnica per articolo;

c) gli articoli pirotecnici della categoria P1 contenenti polvere da sparo, il cui livello sonoro supera i 120 dB (A, impulso) a 8 metri di distanza;

gli articoli pirotecnici della categoria P1 progettati per produrre un suono e contenenti più di un grammo di composizione pirotecnica per articolo;

e) gli articoli pirotecnici della categoria P1 destinati alla produzione di un suono, il cui livello sonoro supera i 120 dB (A, impulso) a 8 metri di distanza;

f) gli articoli pirotecnici della categoria P1 destinati alla produzione di luce e/o fumo, a meno che non rechino un marchio di conformità di cui al regio decreto del 25 aprile 2016 sull'equipaggiamento marittimo e sull'organizzazione della sorveglianza del mercato;

g) gli articoli pirotecnici della categoria P1 destinati alla produzione di luce e/o fumo, a meno che non soddisfino tutte le seguenti condizioni:

i) essere impermeabili;

ii) essere progettati per generare un segnale di soccorso in caso di emergenza ed essere riconoscibili come tali;

iii) essere dotati di un'indicazione leggibile sulla loro destinazione d'uso;

iv) essere venduti al fine di generare un segnale d'emergenza in caso di emergenza.".

Articolo 6. L'articolo 13 del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

1° alla sezione 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

“È vietato offrire sul mercato articoli pirotecnici elencati all'articolo 12 ai consumatori di età inferiore ai 18 anni.”;

2° la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 2. Gli operatori economici offrono sul mercato gli articoli pirotecnici delle categorie F3, F4, T1, T2 e P2 esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche".;

Articolo 7. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 56 del decreto:

2° nel secondo paragrafo, i termini "a eccezione degli articoli indicati nell'articolo 12, primo paragrafo, punto 3°" sono soppressi.

Articolo 8. Il presente decreto entra in vigore il 27 settembre 2024.

Gli articoli pirotecnici della categoria F1, la cui etichetta indica un limite minimo di età di 12 anni, o della categoria F2, la cui etichetta indica un limite minimo di età di 16 anni, e per i quali tale limite minimo di età rappresenta una mancata conformità, possono essere venduti fino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto senza la necessità di adeguare l'etichetta. Tuttavia non possono più essere offerti a persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 9. Il ministro dell'Economia è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Redatto a

Per conto di Sua Maestà:

Il ministro dell'Economia,

Pierre-Yves DERMAGNE